



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 23/07/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU).

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre**, del mese di **luglio**, alle ore **21:15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2. PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3. FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4. CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5. MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6. CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7. BIDONE CARLO	Consigliere	X	
8. BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
9. FUMAI ALICE	Consigliere	X	
10. ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11. COSTA DARIO	Consigliere		X
12. COLUCCIO PASQUALE	Consigliere		X
13. MANFREDINI MONICA	Consigliere		X
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 31 del 23.7.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DI CUI ALL'ART. 1 CO. 639 L. 147/2013 COMPOSTA DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), DAL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E DALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che:

- il comma 703 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce espressamente che l'istituzione della IUC conferma la vigente disciplina dell'IMU, fatte salve le modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 di cui all'art. 1 comma 707 della richiamata L. 147/2013. In particolare viene stabilito che "l'Imposta Municipale Propria non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota di cui all'art. 13 co. 7 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle summenzionate categorie catastali A1 A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di Bilancio. La suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dall'IACP o dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 616/77;
- che il comma 708 dell'art. 1 L. 147/2013 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del summenzionato art. 13;

RILEVATO, altresì, che il comma 707 dell'art. 1 ha modificato e integrato l'art. 13 comma 2 del più volte richiamato D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., concedendo ai Comuni ulteriori possibilità di assimilazione all'abitazione principale di alcune tipologie di unità immobiliari e, contestualmente, prevedendo nuove ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta di fabbricati destinati a particolari usi, come meglio indicato nella summenzionata disposizione normativa cui si rinvia;

RICHIAMATI i commi da 703 a 708 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., i quali contengono la disciplina dell' I.M.U.;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il Regolamento per l'applicazione dell' I.M.U., in forza dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente sopra richiamato;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal competente Ufficio Tributi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi a tal fine formulati dall'Amministrazione Comunale, composto di n. 34 articoli e un Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla Regolarità Tecnica del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il “*Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – Componente I.M.U.*”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 679 e 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 34 articoli e un Allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione Servizio Finanziario e Tributi
 - ♦ all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- 5) Di dichiarare, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile la presente Deliberazione.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **23 luglio 2014**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li, **29 LUG 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **29 luglio 2014** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addi, **29 luglio 2014**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, **29 luglio 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO





REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Comune di Pozzolo Formigaro

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

**Componente di natura patrimoniale
dell' Imposta Unica Comunale - IUC**

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale**
n. _____ del _____

INDICE

Capo I - Norme Generali

- Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta
Articolo 3 - Presupposto impositivo
Articolo 4 - Abitazione principale e pertinenze
Articolo 5 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali
Articolo 6 - Immobili merce
Articolo 7 - Valore aree fabbricabili
Articolo 8 - Aree divenute edificabili
Articolo 9 - Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
Articolo 10 - Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
Articolo 11 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
Articolo 12 - Dichiarazioni
Articolo 13 - Dichiarazione sostitutiva
Articolo 14 - Versamenti rimborsi e compensazioni d'imposta
Articolo 15 - Ripartizione su base mensili esenzioni agevolazioni, detrazioni e variazioni catastali

Capo II

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO – SANZIONI E INTERESSI – AUTOTUTELA-ACCERTAMENTO CON ADESIONE- RAVVEDIMENTO

- Articolo 16 - Attività di accertamento
Articolo 17 - Sanzioni ed interessi
Articolo 18 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Articolo 19 - Esercizio dell'autotutela
Articolo 20 - Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato
Articolo 21 - Accertamento con adesione
Articolo 22 - Ravvedimento

Capo III

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Articolo 23 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente
Articolo 24 - Informazione del contribuente
Articolo 25 - Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 26 - Chiarezza e motivazione degli atti
Articolo 27 - Tutela dell'integrità patrimoniale
Articolo 28 - Tutela dell'affidamento e della buona fede – errori del contribuente
Articolo 29 - Interpello del contribuente

Capo IV

NORME FINALI

- Articolo 30 - Norme abrogate
Articolo 31 - Pubblicità del regolamento e degli atti
Articolo 32 - Entrata in vigore del regolamento
Articolo 33 - Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 34 - Rinvio dinamico

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 **Oggetto e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (in breve IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Pozzolo Formigaro, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Con la finalità di fornire ai contribuenti uno strumento di lettura semplificata dei dettati normativi in materia di Imposta Municipale Propria si è costituita un'appendice normativa (allegato "A") al regolamento

Articolo 2 **Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta**

(D. L. 15.12.1997, n. 446, art. 52 – art. 13, c. 6, DL 201/2011 conv. in Legge 214/2011- art. 1 co. 667 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 del DL 16/2014)

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal comune di Pozzolo Formigaro con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 446/97 e, sono disciplinate dall'art 13 commi 6 e 13-bis del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i. cui si rinvia.

Articolo 3 **Presupposto impositivo**

(Art. 13, c. 2, DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011 - Art. 1 comma 707 L. 147/2013)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo compresi i terreni incolti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
 5. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
 6. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Articolo 4

Abitazione principale e pertinenze

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52 - art. 13, c. 2, DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011)

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Con riferimento all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita "*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*" si richiama, per la fruizione sia dell'aliquota ridotta che delle detrazioni da parte di soggetti con vincoli matrimoniali, il necessario rispetto del dettato di cui all'art. 144 del Codice Civile "*I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.*"

La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e così analogamente la riduzione di aliquota, costituiscono agevolazioni fiscali e sono soggette per la loro natura eccezionale ad un'interpretazione rigorosa quindi non estensibili ai casi non espressamente previsti perché costituiscono comunque deroga al principio di capacità contributiva sancito dall'art 53 della Cost.; ciò premesso, al fine di poter usufruire delle agevolazioni che spettano all'abitazione principale di una unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, ovvero in base ad un diritto reale, deve ritenersi "principale" soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente che i suoi familiari.

Con riferimento all'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita "*Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*" si precisa che per il riconoscimento delle agevolazioni previste il requisito di pertinenzialità dovrà essere dichiarato in sede di dichiarazione iniziale I.M.P. e per eventuali successivi eventi modificativi; si precisa altresì che se nell'acatastamento dell'unità ad uso abitativo sono state ricomprese porzioni singolarmente classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 il diritto alle agevolazioni d'imposta deve considerarsi già fruito per tale tipologia e non sarà possibile utilizzarlo per ulteriori unità immobiliari della stessa categoria. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione iniziale o modificativa di pertinenzialità non potranno essere riconosciute le agevolazioni previste.

Articolo 5

Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

(Decreto-Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52- art. 1 comma 707 num. 3) L. 147/2013)

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale e quindi non assoggettata al versamento dell'imposta, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente. L'unità immobiliare al momento del ricovero doveva essere l'abitazione principale del proprietario o usufruttario e per il periodo del ricovero non deve risultare locata.

Articolo 6

Immobili merce

(Art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011)

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati e/o occupati.
Presupposto per l'applicazione di tale agevolazione è la presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo della dichiarazione di variazione.
Si precisa che i fabbricati oggetto della presente agevolazione devono comparire nelle scritture contabili dell'impresa classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, o nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.

Articolo 7

Valore aree fabbricabili

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Le indicazioni fornite dal Comune presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

Articolo 8

Aree divenute edificabili

(Art 36 c. 2 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006)

1. Un'area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.
 - L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.
 - Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita.
 - Tale percentuale non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.
3. Le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento a verifica e collaudo delle opere eseguiti e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.
4. Ai sensi dell'art 31 c.20 della Legge 289 del 27/12/2002 il Comune notifica le variazioni in merito alle unità immobiliari detenute dai proprietari o detentori di diritto reale delle suddette aree; L'ufficio preposto alle suddette notifiche è l'Ufficio Tributi previa l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico necessari alla corretta comunicazione.

Articolo 9

Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

(Art 13 c. 2 D.L. 201/2011)

1. Le aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti di cui all'art.13, co. 2 DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011 allo scopo di usufruire della finzione di non edificabilità del terreno, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - b) Assenza di richieste di concessioni ad edificare;
 - c) Assenza di opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento necessari alla successiva edificazione.
2. La richiesta di assimilazione a terreno agricolo di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:
 - l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società);
 - l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
 - l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta;

Articolo 10

Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Articolo 11

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

(Art. 13, c. 3 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011)

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per fatiscenza sopraggiunta e di fatto non utilizzati anche per usi difformi rispetto a quanto originariamente previsto, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Il concetto di fatiscenza sopraggiunta implica che possono avere diritto all'agevolazione solo fabbricati che erano già agibili o abitabili in passato o comunque censiti al catasto dei fabbricati.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 3 lettere a) e b) D.P.R. n° 380/2001, come meglio specificati:
 - interventi di manutenzione ordinaria (lettera a): gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - interventi di manutenzione straordinaria (lettera b) le opere necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso
 - Non hanno altresì accesso alla riduzione i fabbricati che vengono sottoposti agli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) ,art. 31, legge n° 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni per i quali la norma (art. 5 comma 6) D.Lgs 504/1992 come richiamato dal D.L n° 201/2011)prevede specificatamente che la base imponibile sia costituita dal valore dell'area edificabile.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 come da modello appositamente predisposto dall'ufficio tributi, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità; tale dichiarazione non potrà avere in alcun caso effetto retroattivo per le annualità precedenti .
6. Il contribuente che ha presentato la dichiarazione sostitutiva, sopra richiamata, deve acconsentire al sopralluogo del fabbricato disposto a cura dell'ufficio tecnico comunale a pena l'annullamento ex-tunc dell'eventuale beneficio .
Il contribuente è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione a pena di decadenza del beneficio, fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate in vigenza di ICI qualora permangano i requisiti e siano state presentate le relative dichiarazioni di variazione.
7. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'utilizzo dell'immobile determina sempre la decadenza del beneficio.

Articolo 12
Dichiarazioni

(D. Lgs 15.12.1997, n. 446, art. 52 - Art. 1 comma 684 L. 147/2013)

1. La dichiarazione, ha valore anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili e dell'Imposta Municipale Propria, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all' IMU quale componente di natura patrimoniale della IUC.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dell'imposta, entro il termine di legge, nei seguenti casi:
 - a. quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis*, del D.Lgs. n. 463/1997 (modello unico informatico);
 - b. quando gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non siano desumibili dalle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge 383/2011;
 - c. per far valere il diritto a detrazioni, riduzioni e esenzioni d'imposta, anche previste dal presente Regolamento, in sede di prima annualità d'imposta e per eventi modificativi successivamente intervenuti nelle annualità successive;
 - d. modifica del valore venale delle aree fabbricabili.
 - e. per il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione esercitato ai sensi dell' art.4, comma 12 quinquies D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012)
 - f. per le pertinenze dell'abitazione principale qualora ai sensi di quanto previsto dell'art. 13 comma 2 terzo periodo del D.L. 201/2011 non siano compatibili con le dichiarazioni precedentemente presentate ai fini ICI.

Articolo 13
Dichiarazione Sostitutiva

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 52)

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile del Tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 14
Versamenti, rimborsi e compensazioni d'imposta

(Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, art. 1 comma 167 e 168 della L. 296/2006)

1. I versamenti dell'imposta municipale propria (I.M.P.) eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, a condizione che tale modalità di versamento venga comunicata, in forma libera, entro il termine di legge stabilito per la presentazione delle dichiarazioni di variazione IMP presso l'ufficio comunale tributi; il contitolare che ha effettuato il versamento deve esprimere in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

2. I versamenti e i rimborsi d'imposta non devono essere eseguiti per importi su base annuale di modesto ammontare individuato in € 5,00 (cinque).
3. Il pagamento dell'I.M.P. al Comune di Pozzolo Formigaro deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione della somma dovuta per ogni rata e' inferiore e pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I contribuenti che vantano un credito di carattere tributario verso il Comune di Pozzolo Formigaro possono compensare il loro credito con le somme dovute a titolo di IMP al medesimo Comune previa presentazione, entro la data di scadenza del versamento, di comunicazione in forma libera debitamente motivata, sottoscritta e corredata della documentazione necessaria a consentire la verifica dell'effettivo diritto di credito.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Articolo 15

Ripartizione su base mensile esenzioni, agevolazioni, detrazioni e variazioni catastali

(D.Lgs. 446/1997, art. 52 – Art. 9, c. 2, D.Lgs. 23/2011 – Art. 13, c. 10, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011)

1. Imposta, esenzioni, agevolazioni e detrazioni vengono calcolate proporzionalmente al periodo dell'anno per il quale vengono maturati obbligo o diritto da parte del soggetto passivo d'imposta e con ripartizione su base mensile.
2. Il mese durante il quale il mese di possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero; nel caso di eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi, con esclusione del mese febbraio, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso di almeno 15 giorni, ovvero eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili, quando sia la parte che acquisisce la titolarità che la parte che la cede fruiscono di periodi di possesso inferiori a 15 giorni, vengono individuati i seguenti criteri di ripartizione:
 - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 16 di tutti i mesi dell'anno con esclusione del mese di febbraio l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 16;
 - Per eventi che comportino passaggi di soggettività passiva d'imposta intervenuti il giorno 15 del mese di febbraio di anni non bisestili l'obbligazione tributaria e il diritto ad esenzioni, agevolazioni e detrazioni saranno di competenza, per l'intera mensilità, del soggetto o dei soggetti in capo ai quali risulta il possesso il giorno 15;
3. Stessi criteri di cui al comma 2 dovranno essere seguiti per la maturazione di diritto, per periodi inferiori al mese, di esenzioni, agevolazioni e detrazioni.
4. In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese

CAPO II

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO - SANZIONI E INTERESSI – AUTOTUTELA – ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RAVVEDIMENTO

Articolo 16

Attività di accertamento

(Decreto Legislativo 23/2011, art. 9, comma 7)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi, rappresenta il Comune davanti alle Commissioni Tributarie.

Articolo 17

Sanzioni ed interessi

(Decreto Legislativo 23/2011, art. 9, comma 7)

1. Nelle ipotesi in cui siano rilevate violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione I.M.P., di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 23/2011, saranno applicate le sanzioni ed i procedimenti descritti nei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997.
2. Sull'ammontare d'imposta che risulta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 2 non è applicabile la definizione agevolata prevista negli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.
4. Sull'ammontare d'imposta che risulta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i., si applicano, altresì, gli interessi moratori, da calcolarsi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi nella stessa misura stabilita spettano sulle somme versate e non dovute dal contribuente, rilevate d'ufficio o su istanza, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Nell'ambito dell'applicazione dell'art 1 commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art 3, comma 58 L. 662/1996, in merito alla richiesta di accatastamento, qualora il contribuente non ottemperi all'aggiornamento catastale nei termini di Legge, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima comma 3 di cui all'art 14, comma 3 D.Lgs 504/1992 e s.m.i.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati a un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

Articolo 18

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, art. 16 e 17)

1. Le sanzioni amministrative tributarie sono contestate e irrogate dal responsabile del tributo con gli atti tipici previsti dagli artt. 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i.
2. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/97, possono, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del Decreto Legislativo n. 472/1997.

Articolo 19

Esercizio dell'autotutela

1. Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile I.M.P., annullare, con atto motivato, gli atti, quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. L'atto divenuto definitivo non impedisce l'esercizio dell'autotutela, salvo che l'eventuale ricorso sia stato definitivamente rigettato per motivi di merito.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - evidente errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
6. Nel caso di grave inerzia del funzionario competente, alla Giunta Comunale è attribuito il potere sostitutivo.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Articolo 20

Esercizio dell'autotutela su iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti o la restituzione di somme versate, ma non dovute.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. Se l'istanza è consegnata direttamente al Comune, l'Ufficio ne rilascia apposita ricevuta.
4. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria della Commissione.

Articolo 21

Accertamento con adesione

1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria sia determinata sulla base di una quantificazione oggettiva.

Articolo 22

Ravvedimento

(Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 23

Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

1. Gli atti e i comportamenti in tema di Imposta Municipale Propria devono essere adeguati ai principi dettati dalla Legge n. 212/2000 e s.m.i. concernente "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
2. I provvedimenti tributari in materia di I.M.P. devono menzionare l'oggetto nel titolo; la rubrica della partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico alle quali si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia di I.M.P. debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I provvedimenti tributari del Comune in materia di I.M.P. non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Articolo 24

Informazione del contribuente

1. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie in materia di I.M.P., contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

Articolo 25

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio I.M.P. del Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvede comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
3. Il funzionario responsabile I.M.P. deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
4. L'ufficio I.M.P. assume iniziative volte ad assicurare che tutti gli adempimenti richiesti ai contribuenti siano assolvibili anche in mancanza di specifiche conoscenze in materia tributaria e nelle forme più agevoli e meno costose.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisite ai sensi dell'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Articolo 26
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del funzionario responsabile I.M.P. sono, come previsto dalle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, debitamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama o riportato per estratto nei tratti essenziali.
2. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato comunicato e il responsabile del procedimento;
 - l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, come individuati nel presente regolamento;
 - le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
 - sulla cartella esattoriale o sul decreto ingiuntivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
3. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 27
Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria in materia di I.M.P. può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 8 della legge 212 del 27 luglio 2000 che di seguito si riporta:
"Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge 23.08.1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione obbligatoria tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno di imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto."

Articolo 28
Tutela dell'affidamento e delle buona fede - Errori del contribuente

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Articolo 29
Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile I.M.P., che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle

disposizioni in tema di I.M.P., a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 30 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 31 **Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento:
 - sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
 - sarà tenuta a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento; sarà pubblicato in forma integrale sul sito INTERNET del Comune e sarà trasmesso esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il comune è, altresì, tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Articolo 32 **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014.

Articolo 33

Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 34

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.